

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI**

**Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti giudici:
Sent. N.403/2014**

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 28 ottobre 2013, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio ha convenuto in giudizio i signori citati in epigrafe per sentirli condannare al pagamento in favore della Regione Lazio della somma di:

€. 183.243,00 ciascuno per i convenuti omissis

€. 10.971,00 ciascuno per i convenuti omissis

€. 30.971,00 ciascuno per i convenuti omissis

oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, quale risarcimento del danno erariale determinato dalle specifiche condotte gravemente colpose poste in essere nelle rispettive funzioni amministrative esercitate nel lasso temporale dal 1 giugno 2009 all'aprile 2013.

In particolare, riferisce la Procura, di aver ricevuto dalla Guardia di finanza una relazione istruttoria nella quale è stato evidenziato che, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglioregionale del Lazio n. 28 del 13 maggio 2009, veniva conferito, con decorrenza 1 giugno 2009 e fino al 16 novembre 2011, al dott. Omissis l'incarico dirigenziale di studio avente ad oggetto "Autonomia del Consiglio regionale alla luce del nuovo Statuto e delle specifiche leggi settoriali. Analisi ed eventuali proposte di modifica dei regolamenti consiliari vigenti".

Veniva, altresì, stipulato con il omissis il relativo contratto di diritto privato che, tra l'altro, prescriveva all'articolo 3, comma 2, la presentazione, con cadenza periodica semestrale, di unarelazione al Segretario generale e all'Ufficio di Presidenza sulle modalità di svolgimento dell'incarico, sulle tematiche affrontate, sulle problematiche sollevate e sulle soluzioni prospettate.

Sul piano economico, l'incarico prevedeva una retribuzione annua lorda di €. 157.722,00 per tredicimensilità e una indennità di risultato pari al 30% della retribuzione medesima. Risulta agli atti che, nell'approssimarsi della scadenza dell'incarico, **omissis** aveva richiesto all'Ufficio di presidenza e al Segretario generale di prorogare l'affidamento dell'incarico di studio, richiesta alla quale l'allora Presidente **omissis** aderivano con determinazione di quest'ultimo n. 627 del 7 novembre 2011 per cui l'incarico veniva prorogato di ulteriori due anni sulla base di specifica motivazione che faceva espresso riferimento al lavoro svolto dal **omissis**, come risultante dalle relazioni presentate ai medesimi organi di vertice.

Dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di finanza si è potuto constatare, però, la totale assenza di relazioni del **omissis**, ad eccezione di due relazioni acquisite su richiesta della stessa Guardia di finanza dell'ottobre 2012, per un compenso totale erogato nell'intero periodo dal 1 giugno 2009 all'aprile 2013 di €. 628.591,00 che la Procura regionale ha contestato al **omissis** ai Presidenti pro-tempore **omissis** e al Segretario generale **omissis** nell'invito a dedurre prontamente notificato, a fronte del quale sono pervenute controdeduzioni che non sono state ritenute sufficienti a superare l'addebito di responsabilità formulato con il presente atto di citazione.

La Procura, infatti, ha confutato le generiche affermazioni **del omissis** sulla non necessità di

produrre relazioni scritte per documentare lo svolgimento dell'incarico di studio, come pure le deduzioni di **Omissis** che hanno tentato reciprocamente di attribuire l'uno all'altro le responsabilità conseguenti al conferimento della proroga dell'incarico, mentre ha accolto le eccezioni di **omissis**, stralciando la relativa posizione e la proporzionale quota parte del danno contestato, in relazione all'intervenuta scadenza del mandato di presidente del Consiglio regionale quando ancora il primo semestre di svolgimento dell'incarico non era decorso e, quindi, non era maturato il tempo per la predisposizione della prima relazione di rendicontazione da parte del **omissis**

Con il medesimo invito a dedurre, la Procura regionale ha contestato agli altri convenuti, nella loro posizione di membri pro-tempore del Nucleo di valutazione, di aver espresso giudizio positivo in ordine al raggiungimento dei risultati del dott. **Omissis** da cui è conseguita l'attribuzione della indennità di risultato per un importo complessivo per l'intero periodo di €. 123.884,00, somma che è stata imputata e ripartita in parti uguali tra i convenuti in relazione al periodo in cui hanno ricoperto la funzione di membro del Nucleo di valutazione.

Anche per questa ipotesi dannosa, le controdeduzioni degli invitati non sono state ritenute sufficienti a superare l'addebito di responsabilità in quanto è stato ribadito che la funzione principe del Nucleo di valutazione era quella di verificare in concreto il raggiungimento degli obiettivi assegnati al dirigente, acquisendo le relative relazioni e, ciò, soprattutto tenendo conto che durante le disposte audizioni **il omissis** aveva espresso perplessità sulla propria professionalità maturata in relazione all'attività che doveva svolgere, come pure sull'esistenza di specifici obiettivi da raggiungere che il medesimo negava di aver ricevuto e, quindi, di dover raggiungere.

L'evidente manifestazione di disagio esternata dal **omissis** e l'anomalia di un incarico affidato senza dover raggiungere obiettivi concreti, almeno secondo le dichiarazioni del medesimo dirigente, avrebbe dovuto indurre i membri del Nucleo di valutazione ad effettuare un'istruttoria più approfondita, richiedendo un riscontro più reale sui termini dell'incarico e sull'effettivo conseguimento dei risultati prima di formulare il giudizio positivo che, invece, ha determinato l'illecita corresponsione dell'indennità di risultato per tutto il periodo in esame.

Con memoria depositata in data 31 gennaio 2014, **il omissis** ha contestato gli addebiti formulati, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del Giudice ordinario, trattandosi di questione afferente al corretto svolgimento di un incarico dirigenziale, la cui origine era da ricollegare all'esecuzione di una sentenza del Giudice del lavoro che lo aveva visto vittorioso nei confronti dell'Amministrazione che ingiustificatamente aveva risolto il precedente contratto in applicazione dello spoil sistem.

Ha, preliminarmente, eccepito il difetto di legittimazione passiva in quanto il medesimo è soltanto il destinatario dell'incarico di studio da cui sarebbe originato il danno erariale da attribuire ai soggetti conferenti che illegittimamente avrebbero erogato la retribuzione.

Nel merito, ha affermato la piena legittimità della retribuzione percepita in quanto l'incarico di studio sarebbe stato completamente e diligentemente svolto, in assenza di elementi contrari che il Pubblico Ministero aveva l'onere di produrre mentre, invece, i medesimi sono stati richiesti al Mercadante che avrebbe comunque fornito nell'ottobre 2012 una corposa relazione attinente all'incarico svolto nel primo semestre 2012 a dimostrazione dell'effettivo svolgimento dell'incarico di studio. In merito all'assenza di pregresse relazioni agli atti dell'Amministrazione, lo stesso si premurava di sporgere denuncia presso la Procura della Repubblica. In ogni caso, ha tenuto ad evidenziare come le relazioni periodiche da presentare agli organi conferenti l'incarico non dovessero essere necessariamente scritte e che, comunque, mai è stato contestato alcunchè al medesimo a dimostrazione della piena soddisfazione dell'incarico ricoperto, il che escluderebbe in radice l'esistenza del danno erariale.

Con memoria del 31 gennaio 2014, si è costituito il convenuto omissis che ha tenuto a precisare il ruolo di organo di vertice politico ricoperto per distinguerlo da quello del Segretario generale, vertice amministrativo del Consiglio e dell'Ufficio di presidenza, struttura amministrativa di supporto alle funzioni presidenziali. La responsabilità di quanto accaduto dovrebbe ricadere interamente sulla struttura amministrativa, deputata ai controlli e ai monitoraggi della prestazione, circoscrivendosi il ruolo del Presidente in questa vicenda soltanto alla sollecitazione operata con la missiva inviata per il rinnovo dell'incarico, la cui giustificazione risiede nelle ragioni di opportunità che avrebbero indotto il convenuto a suggerire ai vertici amministrativi la proroga dell'incarico come definitiva transazione su un contenzioso con il omissis che, se non interrotto in quel modo, avrebbe potuto causare esborsi per l'Amministrazione ben più onerosi delle retribuzioni effettivamente poi corrisposte.

In ogni caso, ha ribadito quanto già esposto dal omissis circa la non necessità di relazioni scritte, come pure ha confermato la grande utilità di un simile incarico in un momento di particolare attenzione verso le competenze e le prerogative regionali.

Nel merito, ha rilevato l'inesistenza di danno attribuibile al medesimo, insediatosi soltanto in data 12 maggio 2010 ed avendo, come già detto, suggerito una proposta transattiva molto conveniente per definire l'annoso contenzioso con il omissis, per cui, nella specie, difetterebbe anche l'elemento psicologico della colpa grave. In via del tutto subordinata, ha rilevato che, in caso di condanna, occorrerebbe tener conto del diverso apporto causale avuto nella vicenda rispetto all'organo di vertice amministrativo responsabile in primis del conferimento dell'incarico e delle successive attività di verifica e di monitoraggio per la corresponsione della retribuzione.

Con il patrocinio omissis, si è costituito il convenuto omissis, Segretario generale dell'epoca, che ha contestato gli addebiti mossi basati esclusivamente sull'assenza di relazioni scritte da parte del omissis che non avrebbe così dato prova esauriente dell'avvenuto espletamento dell'incarico dirigenziale.

Anche per questa difesa mancherebbe agli atti la prova della necessità di una relazione scritta, potendosi ritenere sufficiente anche una relazione orale svolta in occasione dei numerosi incontri e colloqui avuti sulle numerose problematiche sottoposte al suo esame.

In ordine al conferimento dell'incarico, ha fatto riferimento all'obbligo giudiziale scaturente dalla sentenza che aveva ordinato il reintegro nel posto di lavoro del omissis con una retribuzione di pari importo a quella goduta in precedenza e, per quanto riguarda la proroga, ha confermato le ragioni di opportunità di addivenire ad una transazione che ponesse fine al contenzioso ancora in corso con il dirigente che avrebbe determinato un esborso notevole per l'Amministrazione superiore alle retribuzioni corrisposte. Tali motivazioni sarebbero alla base del conferimento dell'incarico e della retribuzione corrisposta e, ciò, al di là della necessità di ogni rendicontazione di attività.

Con il patrocinio dell'avvocato omissis, si è costituito il convenuto omissis nella sua qualità di presidente pro-tempore del Nucleo di valutazione che ha escluso l'addebito di responsabilità mosso dalla Procura sul presupposto che l'attività del medesimo nucleo ha sempre avuto una funzione istruttoria e non deliberativa, per cui la scelta di attribuire l'indennità di risultato al omissis è opera esclusiva dell'organo di vertice amministrativo rappresentato dal Segretario generale. Per il dirigente omissis avente solo un incarico di studio, l'attività si è esaurita con l'audizione dello stesso e con il confronto tra le dichiarazioni dello stesso e le risultanze come comunicate dall'Amministrazione, per cui il parere favorevole è stato quasi vincolato. Nessuna norma prevedeva l'acquisizione da parte del nucleo delle relazioni scritte sul raggiungimento dei risultati, come pure nessuna contestazione viene mossa dall'attore in ordine alla capacità di direzione e alla disponibilità del dirigente che rappresentano voci importanti nella espressione positiva del parere, per cui deve ritenersi che, in caso di accertata responsabilità, su questa voce di danno debbano

restare coinvolti anche gli organi amministrativi conferenti l'incarico e che nulla hanno segnalato a riguardo, per cui la difesa ha chiesto la relativa integrazione del contraddittorio.

Infine, con memoria del 31 gennaio 2014, si è costituito il convenuto omissis che, nella sua qualità di membro del Nucleo di valutazione per tutto il periodo dal 2009 al 2012, ha preliminarmente eccepito la nullità della notifica della citazione effettuata presso l'indirizzo di residenza e non presso l'indirizzo del domicilio del difensore contenuto nelle controdeduzioni dell'invito a dedurre. Nel merito, ha ribadito la funzione eminentemente istruttoria del Nucleo di valutazione rispetto alla decisione finale di corrispondere la indennità di risultato che è atto di competenza esclusiva del Segretario generale, per cui nella specie difetterebbe il nesso causale tra la condotta e l'evento di danno.

In ordine alla mancata acquisizione delle relazioni istruttorie, il convenuto ha precisato che le medesime avevano destinatari diversi e che, comunque, le stesse risultano acquisite nel novembre 2012 anche se alle medesime la Procura non ha dato alcuna rilevanza.

Anche per questa difesa si ritiene necessario estendere la contestazione della quota di danno in esame al Segretario generale, organo valutativo, e allo stesso omissis percettore di un'indennità indebita e sottoscrittore delle schede di valutazione compilate dal Nucleo di valutazione.

In via subordinata, e per il caso di condanna, unitamente ai soggetti per i quali è stata chiesta l'integrazione del contraddittorio, la difesa ha chiesto che questa Corte tenga conto del diverso e ridotto apporto causale arrecato dal convenuto nella determinazione del danno.

Con memoria depositata in data 31 gennaio, 2014, l'avvocato omissis patrocinatore dei convenuti Omissis, ha insistito sulle funzioni meramente istruttorie del Nucleo di valutazione rispetto a quelle previste per l'OIV (Organismo indipendente di valutazione) dal successivo decreto legislativo n. 150/2009, normativa recepita a livello regionale in epoca successiva ai fatti contestati.

Ne conseguirebbe, a detta della difesa, la necessità di integrazione del contraddittorio con l'unico organo deliberativo valutativo individuato nella persona del Segretario generale omissis che sarebbe stato escluso inspiegabilmente dall'attribuzione di responsabilità per questa seconda ipotesi dannosa, nonché anche con il dott. Omissis che avrebbe lucrato senza causa gli emolumenti erogati a titolo di indennità di risultato. In ogni caso, nell'ipotesi di accertata responsabilità, la stessa dovrebbe essere limitata al 50% dell'importo contestato, in quanto, come già fatto valere da altra difesa, le altre due voci su cui si basa l'attribuzione dell'indennità di risultato non sarebbero in contestazione.

La difesa ha ribadito, infine, l'effettivo espletamento dell'incarico da parte del omissis che avrebbe comunque consegnato le due relazioni nell'ottobre 2012 conclusive dell'espletamento dell'incarico ricevuto, fermo restando che nessuna norma prescrive l'acquisizione di tali relazioni da parte del Nucleo di valutazione.

E' stato chiesto, in via subordinata e per il caso di condanna, l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito.

Alla pubblica udienza, il Pubblico Ministero ha sottolineato il carattere estremamente grave dell'intera vicenda suddescritta, ove a fronte di un incarico di studio affidato per un compenso complessivo di oltre seicentomila euro, non è stata fornita alcuna prova concreta di effettivo espletamento del compito assegnato, fatta eccezione per due relazioni esibite successivamente all'avvio dell'indagine e non protocollate, e tutto ciò a fronte di relazioni semestrali che avrebbero dovuto essere redatte per iscritto e prodotte dal dirigente a dimostrazione del lavoro svolto. I termini utilizzati nei documenti esibiti non consentono di ritenere possibili relazioni orali, come pure l'esame delle relazioni prodotte, non lontane nei contenuti da una tesina di laurea, non possono in alcun modo essere viste come risultati di un lavoro concreto svolto per la soluzione di problematiche all'epoca attuali.

La difesa del convenuto omissis ha fatto rinvio alle memorie presentate, avendo cura di precisare il ruolo marginale avuto nella vicenda dal Presidente omissis organo di vertice

politico insediatosi quando oramai il contratto con omissis era stato sottoscritto già da un anno ed il monitoraggio sulle attività assegnate al dirigente era rimesso alla competenza esclusiva del Segretario generale e dell'ufficio di Presidenza, struttura amministrativa di supporto alle funzioni presidenziali.

In ordine alla missiva inviata al Segretario generale con la quale si invitava il medesimo a provvedere al rinnovo del contratto con il omissis, la difesa ha ribadito che la decisione finale era di competenza esclusiva dell'organo di vertice amministrativo al quale il Presidente avrebbe soltanto fornito elementi di valutazione in ragione dell'opportunità di eliminare un contenzioso in atto con il dirigente, che si presentava con esiti favorevoli per il medesimo e con conseguenti obblighi risarcitori per l'Amministrazione pari all'importo delle retribuzioni che avrebbero dovuto corrispondersi con il rinnovo dell'incarico.

Nel merito, è stato ribadito il carattere di infrazione disciplinare da riconoscere alla mancata presentazione delle relazioni di rendicontazione che non potrebbe comportare l'obbligo di restituzione della intera retribuzione corrisposta al omissis per lo svolgimento dell'attività lavorativa che non è stata oggetto di contestazione.

La difesa del omissis ha ribadito sia l'eccezione di giurisdizione, essendo l'oggetto della contestazione l'inadempimento contrattuale che deve essere vagliato dal Giudice del lavoro, sia l'eccezione di legittimazione passiva, avendo il convenuto percepito una retribuzione erogata su ordine di altri soggetti. Nel merito, è stata confermata la tesi esposta nella memoria difensiva.

La difesa del convenuto Botta si è riportata alla memoria scritta, precisando sia la durata limitata di svolgimento dell'incarico, sia la funzione esclusivamente istruttoria assegnata al Nucleo di valutazione, il cui parere non era vincolante per l'organo valutativo che ha deciso autonomamente di conferire al dirigente l'indennità di risultato. Ha osservato, infine, che la contestazione della Procura è stata limitata soltanto ad uno degli elementi del parere reso, per cui la quota parte di danno, in caso di condanna, dovrebbe essere proporzionalmente ridotta.

L'Avvocato omissis per i suoi assistiti, nel richiamare i contenuti della memoria scritta, ha evidenziato la nullità dell'atto di citazione perché fondato sulle norme del decreto legislativo n. 150/2009, legge istitutiva degli OIV, recepita dalla regione Lazio soltanto nel 2011 ed operativamente alla fine del 2013, non applicabile *ratione temporis* ai membri del Nucleo di valutazione. La normativa pregressa assegna a quest'ultimi una funzione esclusivamente istruttoria con potere decisionale rimesso al Segretario generale, diversamente da quanto previsto per i membri dell'OIV che hanno una specifica funzione di validazione delle attività che rende vincolante la decisione da assumere da parte del Segretario generale. Medesime ragioni sono state fatte valere dalla difesa dell'altro membro del Nucleo di valutazione

Convenuto omissis

Infine, l'Avvocato omissis, per il convenuto omissis, ha tenuto a precisare che il Segretario generale, da tutti indicato come responsabile principale e unico della condotta dannosa, si è limitato ad eseguire ordini che provenivano dai vertici politici.

In sostanza, l'ordine della reintegrazione del omissis nel posto di lavoro, come della successiva proroga dell'incarico è avvenuta in pieno accordo con l'organo politico nell'avvertita necessità di circoscrivere gli effetti potenzialmente dannosi sull'Amministrazione dell'attività del omissis. Peraltro, le relazioni risultano depositate e deve ritenersi che le stesse siano state adeguatamente retribuite.

In sede di replica, il Rappresentante del Pubblico Ministero e gli avvocati hanno meglio puntualizzato le rispettive posizioni.

DIRITTO

Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte.

Nella fattispecie in esame, questa Corte deve verificare la legittima corresponsione di risorse pubbliche a favore di un soggetto al quale è stato conferito un incarico dirigenziale con preciso oggetto e con specifici risultati da raggiungere. La prestazione resa dal dirigente viene all'esame di questo giudice soltanto in via incidentale e, cioè, al limitato fine di verificarne il corretto adempimento come presupposto della corresponsione della retribuzione globale e della indennità di risultato, somme che sono a tutti gli effetti risorse pubbliche per la cui corretta imputazione ed attribuzione questa Corte è per Costituzione chiamata ad esprimersi con i relativi provvedimenti giurisdizionali. Per lo stesso motivo deve respingersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva pure avanzata dal omissis in quanto il medesimo, quale funzionario pubblico, non può essere destinatario di risorse pubbliche in assenza di una valida e congrua giustificazione rilevabile dalla prestazione resa. La totale assenza di documentato svolgimento di una prestazione dirigenziale di studio impedisce a questa Corte di valutare positivamente la debenza di una retribuzione che è stata erogata sulla base di affermazioni verbali, di soddisfazioni acquisite che non trovano alcun riscontro documentale e che legittimano il requirente alla chiamata in giudizio, sia del funzionario percettore indebito delle somme, sia degli organi conferenti l'incarico che non hanno monitorato diligentemente sulla prestazione che doveva essere resa, formulando giudizi positivi sulla base di non meglio precisati elementi e risultati che non sono in alcun modo concreti e verificabili. Deve essere respinta pure l'altra eccezione di nullità della notificazione della citazione avvenuta presso l'indirizzo di residenza del ricorrente in quanto, ai sensi dell'articolo 156 u.c. c.p.c., lo scopo della notifica dell'atto di citazione è quello di chiamare in giudizio il soggetto al fine di consentirne l'esercizio del diritto di difesa, obiettivo pienamente raggiunto, per cui nessuna nullità della notifica può essere pronunciata. Deve, invece, essere affermata l'inammissibilità dell'atto di citazione nei confronti del convenuto Omissis con relativo stralcio della posizione e della quota di danno erariale al medesimo imputata, in quanto sia l'invito a dedurre che il successivo atto di citazione risultano non regolarmente notificati. Dagli atti si desume che sono stati eseguiti due tentativi di notifica dell'invito a dedurre a omissis , il primo presso l'indirizzo di Lido di Roma rimasto senza esito, poi, a seguito di verifica anagrafica nella quale si indicava il trasferimento della residenza all'estero, l'invito è stato inoltrato all'interessato tramite Consolato di Italia di Nicosia presso l'isola di Cipro, anch'esso senza esito per incompletezza dell'indirizzo indicato. L'atto di citazione è stato notificato, ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., nuovamente presso l'indirizzo romano rimasto senza esito proprio perché l'interessato risultava residente all'estero. Il Collegio osserva che, nei casi di irreperibilità della persona dovuta non ad assenze temporanee ed, in ogni caso, quando sia comprovata l'irreperibilità del soggetto destinatario dell'atto, la notifica del medesimo deve eseguirsi con le formalità previste dall'articolo 143 c.p.c., norma di chiusura dell'ordinamento da azionare per consentire la valida celebrazione del giudizio. Ne consegue l'inammissibilità dell'atto di citazione limitatamente alla posizione del convenuto omissis con relativo stralcio della posizione e della quota di danno al medesimo contestata. Prima di passare all'esame di merito della vicenda, il Collegio ritiene opportuno soffermarsi sulla normativa vigente all'epoca dei fatti per delinearne i tratti essenziali entro cui è stato espresso il proprio motivato convincimento sulla fattispecie in esame. La legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, recante norme sull'organizzazione della Giunta e del Consiglio regionale, nel prevedere la distinzione tra le funzioni di governo e quelle di amministrazione e di gestione, ha riservato agli organi di governo l'attività di alta amministrazione con particolare riguardo alla determinazione dell'indirizzo politico mediante la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare nonché alla verifica dei risultati (articolo 4 comma 2), mentre alla dirigenza ha assegnato l'attività amministrativa e di gestione strutturata, per quanto riguarda il consiglio regionale, secondo quanto previsto dal successivo articolo 33. Esiste una specifica struttura di supporto alle funzioni del Presidente avente esclusivi compiti di supporto e di raccordo con l'Amministrazione (articolo 12) e una struttura amministrativa

più ampia, per quanto riguarda il Consiglio, posta alle dirette dipendenze del Segretario generale che dirige e coordina le attività delle strutture organizzative consiliari e risponde direttamente al Presidente da cui riceve l'incarico e all'Ufficio di presidenza. Viene previsto, inoltre, che il Presidente formuli indirizzi e direttive sulla base delle quali il Segretario generale deve svolgere la sua attività anche coordinando tutte le altre strutture amministrative gerarchicamente subordinate. Nell'ambito della propria struttura amministrativa, il Segretario generale ha la possibilità di individuare posizioni dirigenziali con compiti tra l'altro, anche di studio, finalizzati al perseguimento di determinati obiettivi. L'articolo 24 ha previsto, poi, il sistema di valutazione delle dirigenze in relazione agli obiettivi dati e ai corrispondenti risultati raggiunti che, se negativi, possono comportare la revoca dell'incarico o il mancato rinnovo dello stesso. Come si evince dall'articolato normativo in esame, le disposizioni legislative regionali riproducono i contenuti della normativa nazionale in materia di conferimento di incarichi dirigenziali, contenuta negli articoli 19 e ss. del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, come successivamente modificato ed integrato e, da ultimo, con il decreto legislativo n. 150/2009.

Nel provvedimento di conferimento dell'incarico dirigenziale deve essere individuato l'oggetto e la durata dell'incarico, nonché gli obiettivi da conseguire e a tutto ciò viene correlato il corrispondente trattamento economico, di norma, esplicitato nel contratto individuale che il dirigente deve sottoscrivere con l'Amministrazione. Sono previste specifiche responsabilità per il mancato raggiungimento degli obiettivi che determinano il mancato rinnovo dell'incarico e, in relazione alla gravità dell'inadempimento, anche la revoca dell'incarico in corso di svolgimento (articolo 22 del decreto legislativo n. 165/2001).

Il raggiungimento degli obiettivi da parte del dirigente costituisce, poi, presupposto fondamentale per l'attribuzione di specifici premi per la prestazione individuale offerta. Se, quindi, da un lato la retribuzione globale concordata nel contratto individuale viene erogata in relazione alla prestazione richiesta finalizzata al raggiungimento di obiettivi da documentare, dall'altro la corresponsione di specifiche indennità aggiuntive, quale quella strettamente connessa ai risultati raggiunti, sono conferite solo dopo che l'Amministrazione ha verificato la cosiddetta performance organizzativa ed individuale correlata agli obiettivi specificamente indicati nel contratto individuale con il dirigente e documentalmente raggiunti.

La normativa contenuta nel decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, articoli 7-14, regola, infine, il sistema di valutazione della suddetta performance, individuando negli appositi Organismi indipendenti di valutazione (OIV), prima Nuclei di valutazione, la struttura deputata alla misurazione e alla valutazione della prestazione dirigenziale in stretta correlazione con gli obiettivi assegnati e con le specifiche indennità premiali da attribuire.

Tale normativa è stata recepita dal consiglio regionale con la legge 27 marzo 2011 n. 1 che, all'articolo 22, ha disposto la costituzione dell'OIV entro il 31 dicembre 2011, assegnando al medesimo le funzioni proprie del Nucleo di valutazione di cui al regolamento di organizzazione citato. Ciò ha comportato che i compiti assegnati al Nucleo di valutazione, cui appartenevano alcuni dei convenuti, sono stati sostanzialmente trasferiti nell'OIV che ha continuato, dal gennaio 2012, ad operare fornendo agli organi di vertice un contributo istruttorio fondamentale per l'erogazione della specifica indennità in contestazione.

Delineato così il quadro normativo di riferimento, il Collegio, dall'istruttoria condotta dalla Procura regionale, ha potuto appurare che il convenuto omissis ha ottenuto, con deliberazione n. 28 del 13 maggio 2009, alla quale ha fatto seguito il relativo contratto individuale, un incarico dirigenziale di studio avente uno specifico oggetto e un preciso e concreto obiettivo da raggiungere. Era previsto, altresì, l'obbligo di relazionare periodicamente (a cadenza semestrale) al Segretario generale e all'Ufficio di Presidenza sulle modalità di svolgimento dell'incarico, sulle tematiche affrontate, sulle problematiche sollevate e sulle soluzioni prospettate. Sarebbe stato, pertanto, onere degli organi conferenti il predetto

incarico, e quindi sia del Presidente Omissis sia del Segretario omissis richiedere, con rispetto della scadenza semestrale, al omissis e relazioni di rendicontazione delle attività svolte e degli obiettivi che gradualmente venivano raggiunti e, ciò, sia al fine di effettuare il necessario monitoraggio previsto contrattualmente sull'attività del dirigente, sia al fine di disporre l'eventuale proroga dell'incarico che poi risulta essere stata accordata al medesimo alla scadenza del termine biennale.

Non possono accogliersi le deduzioni difensive in ordine al diverso peso da riconoscere agli uffici e alla struttura amministrativa di supporto alle funzioni del Presidente, in quanto, come esposto in precedenza, è l'organo di vertice politico che detta le direttive e definisce gli obiettivi al Segretario generale dell'ente che viene dal medesimo nominato. In ogni caso, poi, l'Ufficio di presidenza, struttura amministrativa di supporto alle funzioni del Presidente e organo specificamente indicato come destinatario delle relazioni scritte del omissis, avrebbe avuto l'onere di segnalare al medesimo le ripetute inadempienze del dirigente, evidenziando l'assoluta carenza di risultati a riguardo che avrebbe legittimato una richiesta di revoca dell'incarico e non di proroga dello stesso. Gli accertamenti svolti hanno dimostrato, infatti, che l'attività del omissis è stata svolta in totale assenza di verifiche e controlli periodici; non è stato possibile rintracciare alcuna relazione di rendicontazione, tranne due copie di uno studio esibite a richiesta nell'ottobre 2012.

Tali manoscritti appaiono più come trattazioni teoriche di studio che come sintesi di un'attività di analisi concretamente svolta con indicazione di soluzioni possibili alle problematiche sollevate, come richiesto dal contratto individuale, e non contengono proposte di modifica dei regolamenti consiliari vigenti, per cui nessuna relazione avente tale finalità è stata trovata negli uffici da parte della Guardia di finanza, nonostante che lo stesso convenuto abbia dichiarato di averle presentate e nonostante che il Segretario omissis abbia dichiarato di averle esaminate al fine del conferimento della proroga dell'incarico nel novembre 2011.

Sarebbe stato onere del omissis acquisire e conservare prova della presentazione di queste relazioni, come pure sarebbe stato compito degli organi conferenti acquisire relazioni scritte verificabili in concreto e conservarle agli atti. L'indicazione di relazioni da esibire in forma scritta è condizione imprescindibile per documentare un'attività di studio, senza contare che nella delibera di proroga dell'incarico il segretario omissis fa riferimento a "relazioni presentate" che, secondo il senso comune dell'espressione, non possono che riferirsi a documenti scritti aventi la finalità di illustrare il lavoro concretamente svolto.

Al contrario, nessuna di queste attività richieste dalla legge al dirigente percettore e agli organi conferenti il predetto incarico dirigenziale al fine di verificare sia il raggiungimento degli obiettivi sia la qualità della prestazione offerta, è stata oggetto di documentata prova da parte degli odierni convenuti che hanno tentato reciprocamente di far ricadere ognuno sull'altro le responsabilità di una vicenda che li vede tutti e tre coinvolti in ugual misura, come richiesto dalla Procura attrice. Emerge con chiarezza, quindi, la totale libertà avuta dal omissis nello svolgimento delle sue funzioni che sono state retribuite senza poter verificare la controprestazione ricevuta. Né possono accogliersi le deduzioni difensive in ordine all'obbligatorietà di reintegro del omissis nel posto di lavoro o alle ragioni di opportunità di disporre una proroga dell'incarico a fini transattivi, in quanto la corresponsione di emolumenti deve comunque trovare adeguata e congrua giustificazione nelle controprestazioni che il dirigente deve offrire e, ciò, al di là della finalità ulteriore di eliminazione del contenzioso in atto che, certo, non può legittimare la remunerazione di prestazioni non rese.

Non si può assolutamente condividere l'assunto difensivo che motivi di opportunità, quali quelli legati alla definizione di un contenzioso che gli stessi convenuti con il loro comportamento avrebbero determinato, giustificano la proroga di un incarico così ben retribuito, autorizzando il percettore a non porre in essere alcuna attività lavorativa in quanto

le somme erogate sono corrisposte con lo specifico fine di risarcire il medesimo da un danno ingiusto sofferto.

La responsabilità dell'evento dannoso, determinato dalla condotta spregiudicata e temeraria dei Convenuti omissis, con l'avallo consapevole omissis, è, quindi, correttamente da attribuire in parti uguali a tutti e tre i soggetti, i quali hanno in piena coscienza e volontà ritenuto di conferire ed accettare l'incarico di studio nonché successivamente di prorogarlo e di accettarlo nuovamente, disinteressandosi i primi, poi completamente, di verificare le attività svolte dal dirigente che doveva essere in qualche modo emarginato e tacitato e al quale è stata conferita, con il suo pieno consenso, una retribuzione priva di ogni ragione giustificativa.

Con riferimento, poi, all'attribuzione dell'indennità di risultato, la Procura regionale ha convenuto in giudizio i membri pro-tempore del Nucleo di valutazione che hanno limitato il loro compito di verifica e controllo effettuando delle semplici audizioni del omissis che non poteva certo affermare in quella sede l'inutilità della propria prestazione svolta, inutilità che, semmai, avrebbe dovuto essere contestata proprio dall'organo istruttore. Eppure risulta dagli atti che il dirigente aveva dichiarato di non avere alcun obiettivo predeterminato da raggiungere per l'incarico ricevuto, come pure che la prestazione che era stato chiamato a svolgere non era in linea con la propria professionalità.

Orbene da queste dichiarazioni sintomatiche di una prestazione anomala che il omissis aveva svolto, i membri del Nucleo avrebbero dovuto trarre delle conclusioni diverse rispetto a quelle contenute nella scheda di valutazione predisposta dove sono state, per ciascuna categoria assegnati i valori massimi o, quantomeno, avrebbero dovuto svolgere un'accurata istruttoria prima di giungere alla formulazione di una proposta valutativa così positiva che ha permesso al Mercadante di lucrare un'indennità di risultato a fronte dello svolgimento di un'attività i cui esiti positivi per l'Amministrazione non è dato sapere quale siano stati.

Dalla lettura dell'allegato A alla delibera dell'Ufficio di Presidenza 10 luglio 2003 n. 225 concernente l'istituzione del Nucleo di valutazione, è possibile risalire alle funzioni di detta struttura che deve effettuare, tra gli altri compiti, il monitoraggio, anche in corso di esercizio, del conseguimento degli obiettivi assegnati dall'Ufficio di presidenza ai direttori dei servizi, deve relazionare all'ufficio di Presidenza sullo stato di attuazione degli obiettivi individuando gli scostamenti e le relative cause, deve istruire e formulare per il Segretario generale le proposte di valutazione dei direttori dei servizi. Si comprende, quindi, chiaramente che, pur nelle descritte funzioni istruttorie, il Nucleo di valutazione non poteva limitarsi, come è accaduto nei confronti del Mercadante, ad una semplice audizione del dirigente e a svolgere l'istruttoria, come emerge dal verbale depositato agli atti, ritenendo sufficiente la semplice dichiarazione del dirigente di aver svolto correttamente l'incarico con soddisfazione dell'Amministrazione. L'approfondimento istruttorio era obbligatorio anche in considerazione della tipologia dell'incarico che, essendo di studio, avrebbe comportato l'acquisizione di documentazione comprovante l'effettivo svolgimento della prestazione come risultante, ad esempio, da relazioni, verbali di riunioni, note istruttorie inviate e risposte pervenute da parte dell'Amministrazione e da Istituzioni diverse ecc. mentre la totale assenza di elementi concreti da cui desumere l'effettività dell'incarico svolto hanno correttamente indotto la Procura a ritenere il parere favorevole rilasciato come assolutamente privo di fondamento e, quindi, idoneo a fuorviare la decisione dell'organo di vertice nella corresponsione dell'indennità di risultato e, ciò, a prescindere dalla singola voce contestata in quanto non risulta agli atti nessuna attività di istruzione comunque svolta. In sostanza, la sottoscrizione della scheda di valutazione è avvenuta con macroscopica superficialità e senza minimamente preoccuparsi che, a fronte di tale sottoscrizione, sarebbero state ingiustificatamente erogate risorse pubbliche.

Peraltro, questo Collegio, pur assegnando un valore preminente ai contenuti istruttori e alle schede compilate dal Nucleo di valutazione, poi trasformato in OIV, non può non tener

conto del potere valutativo proprio degli organi di vertice destinatari di dette relazioni che, sulla base della normativa vigente all'epoca dei fatti, non sono stati citati dalla Procura per questa ipotesi dannosa.

Infatti, pur essendo la valutazione finale dell'organo di corrispondere la specifica indennità correlata ai risultati strettamente dipendente dall'istruttoria svolta e dal conseguente parere favorevole formulato dal Nucleo di valutazione, lo stesso non è vincolante e non lo è ancor di più se si tiene in considerazione il fatto che gli organi di vertice, valutatori finali, sono stati chiamati contestualmente a rispondere della mancata vigilanza sulla corretta esecuzione della prestazione dirigenziale alla quale sono correlati i risultati, presupposto della erogazione della indennità in questione.

Ciò induce il Collegio ad attribuire ai membri pro tempore del Nucleo di valutazione del Consiglio regionale del Lazio, fatta eccezione per il convenuto omissis per le ragioni suindicate, una quota di danno ridotta del 30% rispetto alla posta dannosa singolarmente contestata nell'atto di citazione.

Sulle somme oggetto della presente condanna sono dovuti la rivalutazione monetaria dalla data dell'evento dannoso al deposito della presente sentenza e gli interessi legali dalla data di deposito della sentenza e fino all'effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, definitivamente pronunciando, in accoglimento parziale della domanda, dichiara inammissibile l'atto di citazione nei confronti del convenuto C. stralciando la relativa posizione e la quota parte di danno ad esso contestata, e

CONDANNA

Omissis al pagamento di €. 183.243,00,
omissis al pagamento di €. 183.243,00,
omissis al pagamento di €. 183.243,00;
omissis al pagamento di €. 7.680,00;
omissis al pagamento di €. 7.680,00+21.680,00 per un totale di €. 29.360,00;
omissis al pagamento di €. 21.680,00;
omissis al pagamento di €. 21.680,00;
tutto in favore della Regione Lazio, con interessi legali e rivalutazione monetaria come in motivazione.

Le spese di giudizio liquidate in € 1.185,64 (millecentoottantacinque/64) seguono la soccombenza

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 aprile 2014.

Depositato in Segreteria il 5 maggio 2014.

P. IL DIRIGENTE